

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2017

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE



COMUNE DI ALGHERO



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi, la compensazione e la dilazione dei tributi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, che ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, derivano dall'applicazione di leggi dello Stato.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Sono altresì escluse dal presente regolamento le entrate conseguenti da servizi a domanda individuale la cui gestione è interamente affidata a terzi per legge od a seguito di concessione, ad eccezione di quelle derivanti dalla gestione degli impianti pubblicitari e dal servizio di pubbliche affissioni.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi per la determinazione delle tariffe.



4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'esercizio precedente.

Art. 4 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Art. 5 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle altre entrate, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97;
- b) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- c) società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- d) società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 e s.m. e i., i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi



costi. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 **Responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, il soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 5, è responsabile del tributo, e quindi di ogni attività organizzativa e gestionale attinente ai tributi di competenza del Comune di Alghero, a norma dei D.Lgs. n. 504/92 e n. 507/93 e s.m. e i..

2. All'interno dell'organigramma del soggetto gestore, con delibera del legale rappresentante, da adottarsi previo concerto con il Dirigente del Settore Finanze del Comune di Alghero, il responsabile del procedimento relativo a ciascun tributo è scelto sulla base dell'esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. Per le singole risorse di entrata gestite direttamente dal Comune sono responsabili i responsabili dei servizi ai quali tali risorse risultano affidate mediante il Piano esecutivo di gestione.

4. Al responsabile del tributo sono attribuiti ex lege le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi comunali ed egli è incaricato di istruire e sottoscrivere tutte le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e i rimborsi relativi al procedimento di accertamento e riscossione del tributo.

5. In particolare il responsabile del tributo cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il soggetto gestore verso l'esterno;
- c) cura il contenzioso tributario;
- d) dispone i rimborsi e le dilazioni o rateizzazioni di pagamento, curandone il relativo procedimento ed incasso;
- e) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

5. Il Settore Finanze del Comune di Alghero verifica e controlla periodicamente (con cadenza stabilita dal contratto di affidamento del servizio) l'attività svolta dal responsabile del tributo, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel contratto di servizio e dalle norme vigenti in materia ed è altresì incaricato della cura dei rapporti con il soggetto gestore e del controllo della gestione dello stesso.

6. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del competente ufficio comunale.

7. Nei casi previsti dall'art. 5 tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese quelle di riscossione, liquidazione, accertamento, di tutte le entrate tributarie comunali faranno capo agli stessi soggetti gestori. Il soggetto gestore svolgerà le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'Amministrazione



comunale; lo stesso individuerà, secondo la propria organizzazione, il responsabile del procedimento di ciascun tributo o altra entrata affidatagli in gestione.

8. Allo stesso soggetto possono essere affidate dal Comune la gestione e/o la riscossione di altre entrate, non tributarie.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

2. Nei casi previsti dall'art. 5, il soggetto gestore svolgerà le funzioni assegnategli dalla convenzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'Amministrazione Comunale, curando l'incasso e la rendicontazione al Comune delle entrate non tributarie, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, i tempi di riversamento delle stesse alla tesoreria del Comune, di rimborso, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti, ed ogni altra modalità o termine dell'attività affidata che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento o da altre norme rilevanti.

Art. 8

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo anche tramite il rappresentante legale, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo ovvero presentare la comunicazione, entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il responsabile del tributo ovvero i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, invitano il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. L'invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al contribuente ovvero al rappresentante legale.

3. Ove la denuncia presenti irregolarità o incompletezza il responsabile del tributo o i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, prima di emettere eventuale avviso di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni, invitano il soggetto interessato, a mezzo di un avviso, a provvedere entro trenta giorni al chiarimento o all'integrazione necessaria.

4. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, in via telematica.



Articolo 8 bis

Attività di verifica e controllo – poteri ispettivi

1. I soggetti responsabili di ciascuna risorsa di entrata, di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, gli uffici comunali e/o il soggetto gestore si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
3. Il soggetto gestore e gli uffici comunali competenti hanno diritto di accedere, in esenzione da qualsiasi spesa, a tutte le informazioni presso archivi pubblici e privati, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
4. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro quindici giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
5. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

Art. 8 ter

Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, apposita istanza.

Art. 8 quater

Compensazione del credito nei confronti del Comune con debiti tributari verso il Comune

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. n. 296/2006, con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi ad integrazione ed in coerenza con le misure organizzative finalizzate al rispetto del Patto di Stabilità e della tempestività dei pagamenti da parte del Comune, sono disciplinati modalità e limiti di applicazione dello strumento della compensazione tra debiti del Comune verso soggetti terzi dovuti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni di servizi e crediti per Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Tassa sui Rifiuti e Servizi, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa per l'Occupazione di Spazi



ed Aree Pubbliche e Imposta Municipale Propria (IMU), limitatamente alla quota dovuta al Comune.

2. Sono considerati compensabili i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti del Comune di Alghero per somministrazione, forniture, appalti e prestazione di servizi per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Tassa sui Rifiuti e Servizi (TaRES), Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e Imposta Municipale Propria (IMU), limitatamente alla quota dovuta al Comune.

3. Per esercitare la compensazione di cui al comma 1, il titolare del credito richiede all'ufficio del Comune, su incarico del quale è stata eseguita la somministrazione, fornitura, appalto e prestazione di servizi, la certificazione, prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, allegando le fatture emesse. La certificazione deve essere emessa previa effettuazione delle verifiche di cui alla L. 2006 n. 286 ed al successivo regolamento attuativo

4. Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui al comma 3, la presenta al responsabile del tributo o al soggetto gestore così come individuato all'art. 6 del presente Regolamento, per il pagamento totale o parziale delle somme di cui al comma 1 e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione del credito certificato è effettuata ai sensi dell'art. 31 del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

5. Il responsabile del tributo o il soggetto gestore di cui all'art. 6 laddove individuato, trattiene l'originale della certificazione di cui al comma 3, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, mediante richiesta trasmessa al responsabile del Settore Finanze con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione.

6. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta del responsabile del tributo o del soggetto gestore, l'Amministrazione è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica al soggetto gestore che informa il titolare del credito.

7. In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente soggetto gestore o del responsabile del tributo. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme accertate o ingiunte è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dal soggetto gestore. Il credito residuo può essere utilizzato per ulteriori compensazioni solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. Il soggetto gestore comunica all'ente debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata.

8. Il responsabile del tributo o il soggetto gestore comunica con cadenza trimestrale agli Uffici finanziari l'ammontare delle compensazioni effettuate con l'indicazione del tributo nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese maturate a favore del soggetto gestore, oggetto di compensazione.



9. L'estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo al soggetto gestore.

Art. 8 quinquies Accollo

1. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, cioè l'assunzione dell'obbligo del debitore originario (accollato) da parte di un terzo (accollante).

2. L'accollo non libera il debitore originario, che rimane obbligato in solido con l'accollante nei confronti dell'amministrazione. L'amministrazione può chiedere l'adempimento indifferentemente all'accollante ed all'accollato.

3. L'accollo deve essere comunicato al responsabile del tributo, come individuato all'art. 6 del presente Regolamento, ed ha effetto nei confronti dell'amministrazione comunale dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dal suddetto responsabile.

4. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) i dati identificativi e l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni,
- b) la posizione contributiva interessata;
- c) la copia autentica del contratto di accollo;
- d) la sottoscrizione dell'accollante e dell'accollato.

Art.9 Attività di controllo delle entrate

1. Il responsabile del tributo, come individuato ai sensi dell'art. 6, provvede al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo il responsabile del tributo invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessario ai fini del completamento delle procedure di controllo.

3. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di accertamento e liquidazione possono essere stabiliti compensi incentivanti a favore dei dipendenti quando ciò sia previsto dalla legge, e secondo i presupposti e le procedure del contratto collettivo di comparto.

Articolo 9 bis Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal responsabile del tributo individuato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree



pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al soggetto gestore del tributo, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il responsabile del tributo informa il Sindaco, Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie.

3. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale al responsabile del tributo per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce, unitamente ad apposita istanza motivata.

4. Il responsabile del tributo ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il responsabile del tributo potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. Il responsabile del tributo individuato ai sensi dell'art. 6 che precede, provvede al controllo dei versamenti ed in genere di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o per regolamento.

2. In sede di approvazione del budget annuale, il responsabile del tributo decide il piano delle azioni di controllo indicando i criteri selettivi da utilizzare ai quali dovrà attenersi anche l'eventuale soggetto gestore di cui all'art.5.

3. Il programma annuale dell'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa del soggetto gestore e della potenzialità della struttura operativa.



4. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
5. Sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse si provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo liquidando l'importo del tributo nonché le sanzioni e gli interessi.
6. L'attività di liquidazione è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione che disciplinano i singoli tributi.
7. L'attività di accertamento è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione che disciplinano i singoli tributi.
8. Sono ripetibili le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative in materia di tributi comunali.

Art. 12 **Notificazione degli atti**

1. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente deve avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge in relazione a ciascun tributo.
2. Se il contribuente è presente presso i locali degli uffici tributari la notificazione degli avvisi e degli atti può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo da parte di persona addetta all'ufficio all'uopo incaricata.

Art. 13 **Ravvedimento**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato dal contribuente qualora non siano stati notificati avvisi di accertamento, di liquidazione, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
2. Il ravvedimento è consentito alle condizioni, con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. Per pagamento contestuale delle somme dovute per imposte, sanzioni, interessi, si intende che tutti i pagamenti anche se in giorni diversi, devono essere effettuati entro il termine previsto.



5. Per i tributi riscuotibili mediante ingiunzione di pagamento, il contribuente deve manifestare, attraverso richiesta scritta la volontà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, accettando di corrispondere quanto dovuto in unica soluzione con ingiunzione di pagamento appositamente emessa.

Art. 14

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio". Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 15

Contenzioso tributario

1. Spetta al responsabile del tributo costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tal fine il soggetto gestore, in persona del suo legale rappresentante, può delegare il responsabile del procedimento o altro dipendente del soggetto gestore. Spetta al responsabile del tributo la legittimazione ad agire e resistere in ogni fase dei procedimenti relativi ai contenziosi tributari.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente, da individuarsi con criteri di trasparenza e rotazione.

Art. 16

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate secondo la normativa vigente in materia.

2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della



sanzione stessa con la precisazione del termine entro il quale il contribuente può eventualmente presentare ricorso, dell'Autorità giudiziaria competente e del soggetto contro cui il ricorso deve essere presentato. Per il procedimento di irrogazione delle sanzioni si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

3. E' ammessa definizione agevolata delle sanzioni, **secondo la normativa vigente in materia.**

Art. 17 Autotutela

1. Il responsabile del tributo di cui all'art. 6 del presente regolamento può procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errori di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune o suo delegato;
- i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune o suo delegato.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante designato per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.

4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:

- a) anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- b) anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- c) anche se vi è pendenza di giudizio;
- d) anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.



5. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

Art. 17 bis Reclamo e mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs 156/2015 si disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione e si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 così come sostituito dall'art. 9 comma 1 lett. I) del D.Lgs. 156/2015, per le controversie di valore non superiore a € 20.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo del D. Lgs. 546/92.

Art. 17 ter Effetti del reclamo e della mediazioni

1. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/92, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) l'ufficio o il funzionario competente;**
- b) l'oggetto del procedimento promosso;**
- c) il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;**
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento;**
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.**

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.



4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.

Art. 17 quater

Valutazione del reclamo e della mediazione

1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:

- a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;**
- b) al grado di sostenibilità della pretesa;**
- c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.**

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) l'accoglimento totale del reclamo;**
- b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;**
- c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.**

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 17 quinquies

Perfezionamento e sanzioni del reclamo e mediazione

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente ai sensi del presente Regolamento. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.



4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

Art.18 Accertamento con adesione

1. Il Comune, al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 19 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione.

Art. 20 Competenza

1. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile del tributo individuato ai sensi degli artt. 5 e 6.

Art. 21 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:



- a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 22

Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente l'invito a comparire, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale sono indicati:

- a) il tributo accertato e il relativo periodo d'imposta;
- b) gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'accertamento suscettibile di adesione;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) la possibilità di applicazione delle sanzioni in misura ridotta;
- e) l'espressa menzione di quanto previsto dall'art. 29 commi 1 e 2.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

Art. 23

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale è stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 22 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, istanza in carta libera per definire con adesione l'accertamento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con deposito all'ufficio protocollo comunale ovvero presso la sede dei soggetti di cui all'art. 5, dietro rilascio di ricevuta.

2. L'istanza deve indicare le generalità, il domicilio, il codice fiscale e il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento.

3. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

4. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento comportando quindi l'implicita rinuncia all'istanza.

5. In tal caso la rinuncia vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.

6. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, anche per i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.



7. Entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di definizione, il responsabile del tributo, anche telefonicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno di comparizione deve essere fissato tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione.

Art. 24

Effetti dell'invito a comparire

1. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.
2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del contraddittorio, viene dato atto in sintetico verbale redatto da parte dell'ufficio competente.

Art. 25

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio il responsabile del tributo redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
 - c) la liquidazione del tributo dovuto, interessi e sanzioni.

Art. 26

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art. 24 comma 4 e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In tal caso non è impedito al contribuente proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.



Art. 27

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve depositare presso il responsabile del tributo o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nell'ipotesi di pagamento rateale entro il termine di cui al comma precedente, il contribuente, deve presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della prima rata
4. Solo a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
5. In deroga a quanto previsto al comma I relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 28

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad ulteriori accertamenti nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né, dal contenuto della dichiarazione né, dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 29

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.



Art. 29 – bis

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni relative ai tributi, eccettuate quelle per omesso/insufficiente o ritardato versamento, sono ridotte nella misura prevista **per legge** se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

Art. 30

Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate sono definite nei rispettivi regolamenti. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

2. L'Amministrazione Comunale ed i responsabili delle entrate assumono iniziative atte a facilitare i pagamenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e, in particolare, l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, anche mediante il ricorso al sistema bancario e postale, come ad esempio carte di credito, POS ed F24. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi-per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per cui entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'art. 160 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 30 bis

Diritto di interpello

1. In applicazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n° 212 e **ai sensi del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156**, al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale o suo delegato, istanze di interpello **riguardanti fattispecie concrete e personali**, concernenti **l'applicazione delle** disposizioni tributarie **quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.**



2. L'Amministrazione Comunale o suo delegato risponde **entro il termine di 90 giorni** dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'Ente. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

4. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

Art. 30 ter Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello **deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve** contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui



la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello.

4. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. Qualora un'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

Art. 30 quater Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale o del suo delegato, vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e al richiedente.

2. Qualsiasi atto del responsabile del tributo ovvero, laddove individuato, del soggetto gestore, che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'art. 30 bis o desunto ai sensi dell'art. 30 bis, comma 2, è nullo.

3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'art. 30 bis, comma 2.

4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatesi successivamente rispetto alla risposta dell'ente devono essere comunicate al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatesi successivamente rispetto alla risposta dell'ente o derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

6. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.



Art. 30 quinquies Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 30 ter;**
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 30 bis commi 4 e 5;**
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;**
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;**
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;**
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.**

2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

Art.31

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Al fine di evitare maggiori perdite all'Ente, il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Le transazioni riguardanti la definizione di crediti originari iscritti a bilancio, devono essere autorizzate secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Il totale delle transazioni di cui al presente articolo dovrà comunque essere contenuto all'interno dei limiti degli appositi accantonamenti di bilancio.

Art. 31 bis

Dilazione del versamento

1. Sono considerati dilazionabili i debiti relativi ai tributi locali derivanti da accertamento e/o da inadempimento e, pertanto, possono essere sottoposte a rateizzazione le somme dovute all'Ente a seguito di attività di accertamento di nuove e/o maggiori entrate dovute, e non pagate, e le somme il cui pagamento è stato ingiunto all'interessato o iscritte in liste di carico coattive, relative a Imposta Comunale sugli Immobili, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Tassa sui Rifiuti e Servizi, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e Imposta Municipale Propria (IMU), limitatamente alla quota dovuta al Comune. Al pari sono considerati dilazionabili i debiti relativi alle sanzioni amministrative (Codice della Strada), alle entrate patrimoniali quali locazioni di immobili/locali/box di proprietà dell'Amministrazione, fatta salva ogni azione che l'Amministrazione è libera di adottare nei confronti del debitore per non



ottemperanza alle clausole contrattuali, quale il non rispetto dei termini di pagamento contratto di locazione.

2. Su richiesta dell'interessato il responsabile del tributo, può concedere una dilazione, il cui importo potrà essere rateizzato, sulla base della richiesta del contribuente, come segue:

Importi fino a €	n. massimo di rate
1.200,00	12
3.600,00	18
10.000,00	24
20.000,00	30
60.000	72
Oltre 60.000,00	120

3. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente (**persona fisica, soggetti in regimi fiscali semplificati**) deve presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 31-
quater del presente Regolamento.

4. Per importi inferiori o uguali a euro 5.000,00 (cinquemila) la rateizzazione viene concessa, a semplice richiesta motivata di parte senza produrre alcuna documentazione.

5. Per importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila) l'istanza dovrà essere corredata di documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente, a mero titolo esemplificativo, a condizione lavorativa (CIGS, mobilità, occupazione con istituti giuridici attinenti al lavoro flessibile, etc), e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (quali, ad esempio, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, e/o altre spese impreviste, purché adeguatamente documentate), modello I.S.E.E. che dimostri l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione.

6. Qualora venga richiesta la rateazione di un importo superiore a euro 20.000,00 (ventimila), la concessione di un numero di rate superiore a 30 e sino ad un massimo di 120 è subordinata al pagamento di una rata iniziale di importo pari al 10% del debito oggetto di dilazione. Il residuo debito verrà estinto a rate mensili costanti in numero pari al piano di rateazione concesso.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al Tasso Legale vigente. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite. Il ritardato versamento di una rata determina l'applicazione degli interessi di mora sull'importo della rata medesima, decorrenti dalla data di scadenza della rata tardivamente versata.



9. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive o tre rate non consecutive nell'arco del periodo della rateazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

10. La presentazione dell'istanza di dilazione non produce effetti di indistinta e generale preclusione allo svolgimento di attività di recupero coattivo.

11. La presentazione dell'istanza di rateizzazione, in attesa del completamento dell'esame della stessa, produce i seguenti effetti:

- 1) non determina la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) precedentemente adottate;
- 2) preclude, tuttavia, l'avvio di nuove azioni esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate, ferma restando la necessità di valutare caso per caso se la predetta sospensione sia suscettibile di provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della possibilità di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

12. A seguito del verificarsi della decadenza di cui al comma art. 10 del presente articolo, si provvederà immediatamente alla ripresa delle azioni di recupero coattivo.

Art. 31 ter

Situazione di obiettiva difficoltà delle imprese

1. Per le società di capitali, le società cooperative, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, **si applicano le condizioni previste nell'art. 31-bis, tuttavia** il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere ricondotto a quello di temporanea difficoltà ad adempiere, di cui all'abrogato art. 187 della legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni.

2. Per tali soggetti, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà, quindi, avvenire valutando, anzitutto, la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone. A tal fine, dovrà essere utilizzato l'indice di Liquidità, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

3. Tale Indice è pari a: $(\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}) / \text{passività correnti}$.

4. Se l'indice di Liquidità è uguale o superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

5. Per importi inferiori o uguali a euro 10.000,00 (diecimila) la rateizzazione viene concessa, a semplice richiesta motivata di parte senza produrre alcuna documentazione.



6. Per importi superiori o uguali a euro 10.000,01 (diecimila/01) l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione di dimostrazione dell'indice di Liquidità.

7. Per la definizione dei termini e del procedimento di rateizzazione si applicano gli artt. 31-bis e 31-quater del presente Regolamento.

Art. 31 quater Procedimento di rateizzazione

1. Le richieste di rateizzazioni dovranno essere presentate al responsabile del tributo come individuato ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, mediante compilazione della modulistica ufficiale che verrà messa a disposizione dei contribuenti e pubblicata sul sito web del Comune e del soggetto gestore. Entro il 10 di ciascun mese, il soggetto gestore trasmette al competente Ufficio comunale, al fine di consentirne l'attività di controllo, l'elenco delle istanze di rateizzazione ricevute nel mese precedente.

2. La presentazione dell'istanza di rateizzazione determina l'avvio del procedimento ex legge 8 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della medesima legge, si applicano anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrativa. Il procedimento di rateizzazione deve concludersi entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il responsabile del tributo di cui all'art. 6, può richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che lo stesso indicherà nell'atto e che non potrà essere inferiore a 10 giorni consecutivi. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzo.

4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di rateizzo, o delle successive integrazioni prodotte, corredata dalla documentazione richiesta, il responsabile del procedimento di ciascun tributo designato ai sensi dell'art. 6 trasmette il proprio parere motivato al soggetto gestore che provvederà ad emettere il decreto di concessione ovvero il diniego dello stesso.

6. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il procedimento avviato con la richiesta di rateizzazione deve essere obbligatoriamente concluso con l'adozione di un provvedimento espresso che dovrà essere notificato al debitore o trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Qualora il responsabile del tributo, al termine dell'istruttoria della richiesta di rateizzazione, ritenga di non procedere all'accoglimento, totale o parziale, della stessa, prima della conclusione del procedimento dovrà richiedere un parere motivato al competente ufficio dell'Ente, trasmettendo, contestualmente, la copia della richiesta del contribuente e dei suddetti atti istruttori. Il parere dovrà essere reso entro i successivi 10 giorni ed il responsabile del tributo, ove non intenda



conformarsi, dovrà darne adeguata motivazione. Decorso il termine di 10 giorni senza che l'ufficio dell'Ente si sia espresso, il parere si intende positivo sull'istruttoria compiuta dal responsabile del tributo.

8. Qualora il responsabile del tributo, al termine dell'istruttoria della richiesta di rateizzazione, verifichi che l'importo ed il numero delle rate, così come determinati ai sensi dell'art. 31-bis del presente regolamento, sono tali da non consentire l'adempimento del contribuente, può, con provvedimento motivato in ordine alla eccezionale situazione di disagio socio-economico del debitore, previa acquisizione del parere vincolante dei competenti Servizi Sociali, concedere, in deroga all'art. 31-bis citato, che l'importo minimo della rata sia pari ad € 50,00 mensili.

9. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

10. L'eventuale rigetto o accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione devono essere congruamente motivati, con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria.

11. In caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione la data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

12. Nel predetto provvedimento, inoltre, dovrà essere esposto l'importo delle somme relative a interessi di mora, aggi di riscossione a carico del debitore, spese esecutive e diritti di notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento, già maturati alla data di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Si provvederà a rateizzare anche gli interessi di mora ed i compensi di riscossione, ripartendo i relativi importi nello stesso numero di rate concesse per il capitale. Saranno, invece, ricompresi nella prima rata di ammortamento, i diritti di notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento e le spese per la procedura di riscossione.

13. In caso di peggioramento della situazione economica o di rigetto dell'istanza, il debitore, potrà proporre una nuova, che, diversamente dalla prima, non determinerà la sospensione delle azioni di recupero che, quindi, potranno essere avviate o proseguite.

Art. 32 Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta, è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente entro 60 gg. dal ricevimento dell'istanza o entro il diverso termine stabilito dalla legge. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento. Il responsabile del Servizio dispone, altresì, il rimborso di entrate non dovute riscontrate direttamente d'ufficio.

2. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura indicata dalla legge per ogni singolo tributo dalla data di presentazione della istanza.



Art. 33
Crediti di modesta entità

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti.

Art. 33 bis
Crediti servizio idrico

1. Limitatamente ai crediti derivanti dal servizio idrico integrato il responsabile del tributo concede la rateazione secondo le modalità indicate negli artt. 31-bis e ss. del presente regolamento, nel rispetto delle norme di legge in materia e verificando che ciò non comporti maggiori spese o minori entrate.

Art. 34
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore.